



# COMUNE DI CAVAGLIO D'AGOGNA

PROVINCIA DI NO

---

## ORDINANZA SINDACALE

**N. 18 DEL 05/05/2025**

### OGGETTO:

**LAVORI DI SOMMA URGENZA PER DISSESTO IDROGEOLOGICO - STRADA COMUNALE DEL TISIROLO**

**Prot. n. 1918 del 05/05/2025**

## Il Sindaco

VERIFICATO che in data 16/17 Aprile 2025 sul territorio comunale di Cavaglio d'Agogna si è manifestato un nubifragio in dipendenza del quale, in data 18 Aprile 2025 sulla Strada comunale del Tisirolo si è manifestato un dissesto gravitativo che ha interessato la coltre superficiale incoerente (terreno in prevalenza costituito da ghiaie con ciottoli e sabbie limose) di un terreno posto a confine di un tratto della strada comunale;

DATO ATTO che lo smottamento avvenuto di cui sopra ha lasciato isolati tre nuclei famigliari, residenti presso la località Cascina Ronchetta;

RICHIAMATO il verbale prot.1759 del 22/04/2025 redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica, a seguito di intervento in data 18/04/2025 per smottamento nel Comune di Cavaglio d'Agogna, con il quale, non potendo garantire la stabilità del costone nelle ore a venire, in accordo con il Sindaco e il geologo dott. Fulvio Epifani, incaricato dall'ente comunale, valutato il buono stato generale delle famiglie interessate e la non presenza di casi di necessità urgenti, si è provveduto liberare la carreggiata dai detriti con personale e mezzi comunali e ad inibire l'utilizzo della carreggiata, istituendo il senso unico alternato per i soli residenti della Cascina Ronchetta, nonché veniva ritenuto necessario effettuare dei lavori di consolidamento, per il ripristino delle condizioni di sicurezza;

VISTA l'Ordinanza n.15/2025 del 18/04/2025 contingibile e urgente in materia di circolazione stradale, con la quale si è disposta la chiusura al traffico veicolare e pedonale della suddetta strada comunale nel tratto compreso tra il n. civico 22 di via Del Boca e il bivio con la strada per raggiungere la Cascina Ronchetta ed è stato istituito il senso unico alternato per i soli residenti;

RICHIESTO un sopralluogo congiunto tra il Comune di Cavaglio d'Agogna e la Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania, al fine di garantire la pubblica e privata incolumità in quanto il fenomeno ha reso inevitabile la chiusura del tratto di viabilità comunale sopra descritto;

DATO ATTO che in data 23 aprile 2025 si è tenuto il sopralluogo congiunto tra Comune di Cavaglio d'Agogna, il tecnico della Regione Piemonte ing. Perazzo e, su incarico dell'ente comunale, il sig. Valloggia Massimo rappresentante della ditta Valloggia srl e il geologo dott. Fulvio Epifani, il quale ha redatto puntuale relazione rubricata al protocollo 1890 in data 30/04/2025;

CONSIDERATA l'esigenza di ripristinare urgentemente e senza indugio la pubblica sicurezza e privata incolumità attraverso i seguenti interventi:

- a) Risagomatura e rimodellamento del versante in frana con mezzi meccanici per una superficie stimata di 150 mq e abbattimento di alcuni arbusti e piante presenti nel versante;
- b) Realizzazione di scogliera in massi di cava al margine della strada per una lunghezza di 22 metri a proseguimento di quella esistente con altezza di 3,0 metri e spessore di 1,5 metri previa demolizione del muro in ciottoli e cls esistente;
- c) Allo scopo di uniformare strutturalmente la scogliera esistente con quella in progetto si procederà allo "smontaggio" del tratto di scogliera (lunghezza 13,5 metri) e la sua ricostruzione con le medesime dimensioni del tratto nuovo utilizzando i massi presenti;
- d) A monte della scogliera posa di rete in fibra naturale con funzione antiersiva e successivo inerbimento per una superficie di 150 mq;
- e) Piccole manutenzioni alle opere esistenti e ripristino asfalto deteriorato in corrispondenza della nuova scogliera.

PRESO ATTO che a seguito di detta necessità e considerata l'impossibilità di intervenire direttamente con personale dipendente della Pubblica Amministrazione, si rende necessario contattare operatori economici con idonee dotazioni tecniche e meccaniche;

RITENUTO di attivare le procedure previste all'articolo 140 del d.lgs. 36/2023 a garanzia di un intervento tempestivo e senza indugio che ripristini le condizioni di pubblica sicurezza a tutela della pubblica e privata incolumità;

SENTITO il geologo dott. Fulvio Epifani dello Studio Epifani con sede legale in via XX Settembre n. 73 – 28041 Arona (NO) CF: PFNFLV51R16G187X - P.Iva. 00853590032 per l'attività di D.L., e l'operatore economico Valloggia Fratelli SRL con sede in Borgomanero (NO) Via Leonardo da Vinci n. 40 – P.IVA 0000112450036 per la realizzazione delle lavorazioni che si rendono necessarie in ragione del presente provvedimento;

QUANTIFICATO in euro 1'341,88 oltre cassa 4% e IVA di legge per le competenze tecniche del geologo dott. Fluvio Epifani e in euro 26'837,67 oltre IVA di legge per le spettanze dell'operatore Valloggia Fratelli SRL con sede in Borgomanero (NO) Via Leonardo da Vinci n. 40 – P.IVA 0000112450036, come da perizia giustificativa prot. 1913 del 05/05/2025;

VISTI gli artt. 191 e 193 del d.lgs. 267/2000;

VISTO l'articolo 54 comma 4 del d.lgs. 267/2000;

### **ORDINA**

- Al geologo dott. dott. Fulvio Epifani dello Studio Epifani con sede legale in via XX Settembre n. 73 – 28041 Arona (NO) CF:PFNFLV51R16G187X - P.Iva. 00853590032 di fornire all'Amministrazione Comunale di Cavaglio d'Agogna supporto tecnico circa l'intervento in oggetto e assumere il ruolo di D.L. e di estensore di relativa perizia giustificativa secondo quanto disposto dall'articolo 140 del d.lgs 36/2023;
- All'impresa Valloggia Fratelli SRL con sede in Borgomanero (NO) Via Leonardo da Vinci n. 40 – P.IVA 0000112450036, di eseguire le opere di messa in sicurezza e pronto intervento necessarie per consentire la riapertura della strada comunale del Tisirolo, consistenti in:
  1. Risagomatura e rimodellamento del versante in frana con mezzi meccanici per una superficie stimata di 150 mq e abbattimento di alcuni arbusti e piante presenti nel versante;
  2. Realizzazione di scogliera in massi di cava al margine della strada per una lunghezza di 22 metri a proseguimento di quella esistente con altezza di 3,0 metri e spessore di 1,5 metri previa demolizione del muro in ciottoli e cls esistente;
  3. Allo scopo di uniformare strutturalmente la scogliera esistente con quella in progetto si procederà allo "smontaggio" del tratto di scogliera (lunghezza 13,5 metri) e la sua ricostruzione con le medesime dimensioni del tratto nuovo utilizzando i massi presenti;
  4. A monte della scogliera posa di rete in fibra naturale con funzione antiersiva e successivo inerbimento per una superficie di 150 mq;
  5. Piccole manutenzioni alle opere esistenti e ripristino asfalto deteriorato in corrispondenza della nuova scogliera.

Detti interventi dovranno essere eseguiti **in regime di somma urgenza entro 30 giorni** dall'adozione della presente ordinanza.

L'inosservanza delle altre disposizioni della presente ordinanza, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinque (€ 25,00) a euro cinquecento (€ 500,00), a norma dell'articolo 7-bis 1° comma del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nonché segnalati, ai sensi dell'art. 650 del c.p., all'Autorità giudiziaria;

### **DISPONE**

la trasmissione della presente ordinanza a:

- Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Novara;
- Comando Carabinieri Forestali di Novara;
- Comando Carabinieri di Ghemme;

L'ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di effettuare i dovuti accertamenti per verificare il rispetto dei principi e dei contenuti della presente ordinanza.

#### **RENDE NOTO**

Che la presente ordinanza sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale, ne sarà data altresì notizia mediante comunicato stampa agli organi di informazione locale, ne sarà curata la pubblicazione sul sito del Comune, sulle bacheche comunali, e nei luoghi di maggiore visibilità del territorio comunale.

L'ordinanza viene inoltre trasmessa in copia:

- al Responsabile dell'Area Tecnica;

#### **AVVERTE ALTRESI'**

Ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge 241/90 così come modificata dalla legge 11.03.2005 n. 15, si avverte che:

- avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Prefetto di Novara nel termine di 30 giorni (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199);
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino nel termine di 60 giorni (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034);
- in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199)

**IL SINDACO**  
Firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. n. 82/2005  
Arch. Enrica Tacca